



CITTÀ DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **199**

Oggetto: Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area Rc 11A Approvazione.

Anno duemilaundici, mese di **ottobre**

Giorno **dodici** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
P
P
A
P
P
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area Rc11A. Approvazione.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso

- che il Comune di Piosasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009;
- che lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:
 - Variante n° 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77, approvata con D.C.C. n° 65 del 26/11/2009;
 - Variante n° 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n° 56/77, approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18/5/2011;
 - Modifica ai sensi dell'art 17, 8° comma della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D:C:C: n° 27 del 28/4/2011, avente per oggetto la suddivisione dell'ambito soggetto a S.U.E. dell'area RC11 in due sub-ambiti denominati rispettivamente Rc11A e Rc11B, nonché la correzione di un errore materiale riguardante la posizione cartografica della fascia di rispetto della Bealera del Dois;
- che il P.R.G.C. vigente individua l'area urbanistica "Rc11" con destinazione residenziale di completamento disciplinata dall'art. 20/9 delle Norme di Attuazione;
- che le società NOVA Investimenti Immobiliari S.p.A. e Società Europea Investimenti s.r.l., proprietari dei terreni siti in Piosasco, tra la Via Cesare Beccaria s.n. e la Via Nino Costa s.n., e distinti in Catasto Terreni al Foglio n. 49, mappali nn. 203, 344, 345, avevano presentato in data 10/07/2008 un progetto di P.E.C. per la costruzione di fabbricati residenziali;
- che tale progetto interessava la parte dell'area Rc11 successivamente individuata come sub-ambito Rc11A, con estensione superiore al 75% dell'area complessiva;
- che sul medesimo progetto di P.E.C. la Commissione Edilizia, in data 1/2/2011, esprimeva parere favorevole;
- che l'istanza di P.E.C. veniva accolta dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, con proprio provvedimento in data 12/5/2011 e lo stesso veniva pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/5/2011 al 27/5/2011;
- che veniva espletata la procedura di cui all'art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i., come risulta dalla attestazione del Segretario Generale, Dott. Corrado PAROLA in data 16/6/2011;
- che entro il termine fissato dal suddetto articolo di Legge non risultano pervenute osservazioni e proposte scritte;

Rileva

- che ai sensi e per gli effetti del D.L. 13/5/2011 n° 70, convertito il legge 12/7/2011 n° 106, articolo 5, comma 13, lettera b), la Giunta Comunale è competente ad approvare gli strumenti urbanistici attuativi;
- che si ritiene quindi necessario procedere ora all'approvazione definitiva del Piano Esecutivo Convenzionato in argomento;

Illustra

- La Legislazione vigente in materia ed in particolare gli articoli 43 e 45 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
- Lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Piossasco ed i Soggetti attuatori del PEC in argomento;
- Gli elaborati grafici a corredo della pratica.

Propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1) Di prendere atto che sul progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area Rc11A illustrato in premessa non sono pervenute osservazioni entro il termine fissato dall'art. 43 della L.R. n. 56/77;
- 2) Di approvare quindi il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato medesimo composto dai seguenti elaborati:
 - Allegato A – relazione;
 - Allegato B – bozza di convenzione;
 - Allegato C –computo metrico estimativo;
 - N° 6 Tavole di progetto;
- 3) Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici e Viabilità a sottoscrivere la convenzione di cui allo schema testè approvato che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ad apportare in sede di stipula le eventuali correzioni di natura formale che si rendessero necessarie;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta dell' Assessore all' Urbanistica;

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell' Assessore all'Urbanistica in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di comunicare contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente, deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Quindi con successiva votazione resa in forma palese;


DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a solid horizontal line.

\\Nas_server\Dir_Foddai\Urbanistica\Delibere Giunta\PEC ViaBeccaria.doc



**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA RELATIVO AL PIANO
ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA DA ATTUARSI SULL'AREA
DENOMINATA RC11 DEL VIGENTE P.R.G.C.**

PREMESSO

- che le società **NOVA I.I. s.p.a. E SEI s.r.l.** sono proprietarie dei terreni ubicati nel Comune di Pioressa e perimetrati nello Strumento Urbanistico Comunale nell'area denominata **Rc 11** come di seguito:
 - NOVA I.I. s.p.a. - Foglio 49 n° 203; 344.
 - SEI s.r.l. - Foglio 49 n° 345.
- che i sopra citati terreni siti in Pioressa (To), distinti in mappa del C.T. al **Foglio n° 49 mappali nn. 203, 344, 345**, per una superficie catastale complessiva di mq **15.213 mq**, sono compresi nella perimetrazione di P.E.C. denominato dallo strumento urbanistico quale area **Rc 11** ed indicati nella planimetria catastale che si allega alla presente convenzione come "Allegato A", per farne parte integrante e sostanziale;
- che, per quanto attiene le caratteristiche geomorfologiche dell'area in esame si demanda alle indicazioni e prescrizioni risultanti dalla relazione geologica e geotecnica da redigersi;
- che per l'utilizzazione a scopo edilizio ed urbanistico delle aree di cui trattasi è stato predisposto un progetto di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) a firma diell' **Arch. Renato Vezzari**, secondo i disposti dell'art. 45 della L.R. n° 56/77, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione
 - Computo metrico estimativo
 - Convenzione
 - Elaborati grafici:
 - TAV. 1 Estratto P.R.G.C. ed Estratto Catastale
 - TAV. 2 Rilievo Planialtimetrico, Planovolumetrico, Planivolumetrico quotato e destinazioni d'uso
 - TAV. 3 Urbanizzazioni e Urbanizzazioni a rete
 - TAV. 3a Analisi delle aree
 - TAV. 4 Profili e sezioni, Tipologie abitative e Opere di urbanizzazione
 - TAV. 5 Documentazione fotografica ed Inserimento ambientale
- che il progetto di P.E.C. si inquadra nel vigente P.R.G.C. approvato dalla Città di Pioressa (TO);
- che sul progetto di P.E.C. si è espressa la Commissione Igienico Edilizia, come da parere espresso nella seduta del _____, con esito favorevole;
- che il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, con provvedimento del _____, decideva l'accoglimento del progetto di Piano Esecutivo e dello schema di convenzione, i quali venivano depositati presso la Segreteria del Comune di Pioressa e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, ed in particolare dal ___/___/2011 al ___/___/2011;

- che sono/non sono pervenute osservazioni e proposte, recepite in tutto o in parte negli atti progettuali e nella presente convenzione;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n° _____ del _____, divenuta esecutiva il giorno _____, ed allegata a quest'atto in copia conforme, ha approvato il progetto di Piano Esecutivo e relativa bozza di convenzione, ai sensi degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n° 56/77 citata, autorizzando il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio alla stipulazione, con il proponente il Piano Esecutivo Convenzionato;
- che si rende quindi necessario disciplinare i rapporti tra il Comune e il soggetto attuatore sopra individuato in ordine agli adempimenti, ai tempi ed alle modalità di attuazione delle previsioni del P.E.C. secondo quanto previsto dalla legge e secondo quanto si trova specificato negli articoli successivi;
- che il soggetto attuatore sopra individuato dichiara quindi di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;
- che per l'attuazione del programma edificatorio previsto, ed in particolare per quanto concerne la parte di edilizia residenziale da convenzionarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28/1/1977 n° 10, il proponente ha presentato il Capitolato Tecnico Descrittivo riguardante le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi e dei materiali impiegati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno addì del mese di, in Piossasco, in una sala del Municipio del Comune di Piossasco avanti a me, Notaio iscritto al Collegio Notarile di,

tra il Signor

- **FODDAI Arch. Maurizio**, nato a Torino (To) il 17/06/1957 codice fiscale FDD MRZ 57H17 L219F, domiciliato per la carica in Piossasco (To) Piazza Tenente Nicola n° 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Piossasco, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 29/09/2005, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Piossasco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07/10/2005 e divenuta esecutiva in data 18/10/2005, deliberazione con annessi,

e le Società

- **NOVA I.I. s.p.a. e SEI s.r.l.**

della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni signori

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il proponente.



ARTICOLO 1 Generalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, così come gli elaborati costituenti il P.E.C..

ARTICOLO 2 Elaborati costituenti il Piano Esecutivo Convenzionato

Il Piano Esecutivo Convenzionato comprende i seguenti elaborati allegati:

- Relazione
- Computo metrico estimativo
- Convenzione
- Elaborati grafici:
 - TAV. 1 Estratto P.R.G.C. ed Estratto Catastale
 - TAV. 2 Rilievo Planialtimetrico, Planovolumetrico, Planivolumetrico quotato e destinazioni d'uso
 - TAV. 3 Urbanizzazioni e Urbanizzazioni a rete
 - TAV. 3a Analisi delle aree
 - TAV. 4 Profili e sezioni, Tipologie abitative e Opere di urbanizzazione
 - TAV. 5 Documentazione fotografica ed Inserimento ambientale

ARTICOLO 3 Utilizzazione urbanistica ed edilizia

Il Piano Esecutivo ha per oggetto l'utilizzazione edilizia urbanistica del terreno anzidetto, sito nel Comune di Piossasco, descritto a Catasto al **Foglio n.49, mappali nn. 203, 344, 345**, della superficie catastale di **mq 15.213**, compreso nella perimetrazione dell'area denominata "**Rc 11**".

Il Piano Esecutivo prevede l'utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni:

Residenziale

La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle aree come indicate in premessa, e più specificatamente negli elaborati costituenti il presente P.E.C..

L'intervento edilizio globale, secondo le previsioni del P.R.G.C. vigente relative all'area, è destinato a residenza ed è finalizzato alla costruzione di nuovi fabbricati residenziali mediante il rilascio di distinti Permessi di Costruire relativi ad altrettanti lotti, quali risultano rappresentati negli elaborati grafici presenti nelle tavole del P.E.C.

L'esatta definizione e la verifica dei parametri edilizi relativi ai singoli lotti verrà effettuata per ogni singolo permesso di costruire, fermo restando il rispetto delle quantità complessive di cui sopra.

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche di massima sono indicati nelle tavole n° 2 e 4.

I progetti degli edifici e gli accessi ai lotti, contenuti nelle tavole e portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la convenzione, hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della singola domanda di permesso di costruire.

Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati rispettando l'ubicazione, la tipologia architettonica, l'omogeneità dei materiali e i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.E.C.. Le eventuali modifiche al perimetro di fabbrica dei singoli edifici dovranno essere contenute nelle sagome limite riportate nella planimetria di cui alla tavola progettuale n. 2.

L'approvazione del P.E.C. e i relativi permessi di costruire costituiscono atto disgiunto dalla presente Convenzione e soggiacciono alle procedure e norme vigenti.

Non costituisce variante al P.E.C. la distribuzione dei servizi privati, verde e parcheggio, la collocazione delle isole ecologiche e delle rampe d'accesso ai piani interrati collocate all'interno dei lotti edificativi in modo diverso rispetto a quanto riportato dagli elaborati del P.E.C. purché non risultino ridotte le quantità previste e purché vengano rispettate le norme vigenti, nonché mutamento della posizione e l'orientamento e forme degli edifici nell'ambito dei lotti edificativi assegnati nel rispetto delle distanze minime regolamentari previste dai confini e tra gli edifici. Oltremodo non costituisce variante al PEC la diversa collocazione delle rotatorie presenti sul passaggio privato interno in funzione di quanto sopra.

Non costituisce variante al P.E.C. il trasferimento di S.U.L. tra i diversi lotti individuati all'interno della perimetrazione del P.E.C. stesso, nel rispetto dei reciproci indici fondiari di ciascuno dei lotti sopra citati, nonché nel rispetto e verifica dei restanti parametri urbanistici su ogni singolo lotto, oltre al rispetto delle distanze minime regolamentari previste dai confini e tra gli edifici, previa approvazione dei Permessi di Costruire di ogni singolo lotto da parte del Comune di Piossasco.

Nessuna variante può essere apportata alla dimensione, forma e ubicazione delle aree destinate e cedute al Comune per spazi e pubblici servizi, se non attraverso specifica variante al P.E.C..

Il P.E.C. prevede sui lotti residenziali la realizzazione di n° 8 fabbricati sino a **2** piani fuori terra più interrato e/o seminterrato, con tipologia **plurifamiliare**.

Le destinazioni d'uso suddette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune ed ove le modificazioni stesse consentano una migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modificazioni di destinazione, non consentite, porteranno ad una penale convenzionale a carico del Proponente o degli aventi causa, pari al doppio del valore dell'area di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli uffici competenti.

TABELLA DELLE PREVISIONI E DEI DATI DI P.E.C.

DEFINIZIONI	P.E.C.	
Superficie territoriale catastale	mq	15213
Superficie territoriale reale	mq	
Utilizzazione territoriale	mq/mq	
S.U.L. territoriale	mq	3042
Superficie fondiaria	mq	11599
Utilizzazione fondiaria	mq/mq	0,26
S.U.L. fondiaria max.	mq	3042
S.U.L. in progetto comprensiva di atterraggio	mq	3042
S.U.L. Edilizia a prezzo convenzionato	mq	
Rapporto di copertura		0,14
Distanza minima confini esterni	ml	6
Confrontanza tra i fabbricati nuovi	ml	14
Numero piani fuori terra	ml	2
STANDARDS (art.21 L.R. 56/77)		
Capacità insediativa abitanti	n.	61
Dismissioni per OO.UU. primarie	mq	1729
Dismissioni per OO.UU. secondarie richieste	mq	1525
Dismissioni per OO.UU. secondarie dismesse	mq	1710
Dismissioni per OO.UU. secondarie monetizzate	mq	

ARTICOLO 4

Cessione gratuita di aree per urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 51, n. 1 della L.R. 56/77

Il Proponente, in relazione al disposto dell'articolo 45 n. 2, della L.R. 56/77, nonché del 5° comma dell'articolo 8 della Legge 06/08/1967 n. 765, cede gratuitamente, contestualmente alla stipula della presente Convenzione le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nella Tavola n. UR 01 int 1 e UR 02 int 1 e UR 02 bis int 1 e così ripartite:

1) Strada carrabile pubblica

- marciapiedi e strada in progetto: mq 1729

Totale per opere di urbanizzazione primaria mq 1729

Il Proponente, in relazione al disposto dell'articolo 45 n. 2, della L.R. 56/77, nonché del 5° comma dell'articolo 8 della Legge 06/08/1967 n. 765, cede gratuitamente al Comune di Piovasasco, contestualmente alla stipula della presente convenzione, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, così come definite dall'art. 21 punto 1 L.R. 56/77 e così ripartite:

1) spazi pubblici per aree a parco gioco e sport	mq	/
2) spazi pubblici per aree a parcheggio e verde	mq	1710

- Totale per opere di urbanizzazione secondaria effettivamente dismesse	mq	1710
- Monetizzazioni	mq	_____

Dette aree risultano censite al Catasto Terreni, Comune di Piossasco, come segue:
foglio 49 particelle n. 203p, 344p, 345p.

Il proponente garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili ceduti e che i medesimi sono franchi e liberi da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantiti da evizioni e molestie nel possesso.

Il proponente dichiara altresì che sulle aree cedute non esistono fabbricati o altri manufatti in ottemperanza alla legge 28 febbraio 1985 n° 47, sue integrazioni e modifiche, ed inoltre dichiara e garantisce:

- che i terreni, oggetto del presente atto, hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Piossasco in data _____ che in originale si allega al presente atto sotto la lettera _____, omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti, e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni;
- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.
- che sulle aree cedute gratuitamente in proprietà al Comune i cedenti rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale che comunque potesse loro spettare ed esonerano il conservatore dei Registri Immobiliare da ogni responsabilità in merito.
- che sulle aree cedute non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale, né ora né al momento della dismissione.

Le superfici sopra indicate potranno subire modeste e non sostanziali variazioni in sede di tracciamento delle opere, senza costituire per questo necessità di modifica della presente Convenzione, così come pure non comporteranno la necessità di modifica della presente convenzione eventuali variazioni ai progetti delle opere di urbanizzazioni apportati in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, purché le stesse non incidano sull'ammontare complessivo dei lavori.

Tutte le spese inerenti al trasferimento della proprietà delle aree, ivi comprese quelle relative alla stipula del rogito notarile ed alla redazione del tipo di frazionamento catastale, saranno a pieno ed esclusivo carico del proponente.

ARTICOLO 5

Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree cedute ed espropriande.

Il Comune di Piossasco si obbliga a consentire al Proponente l'utilizzazione temporanea, sino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, delle aree cedute al Comune al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione cui le stesse aree sono destinate e ai fini dell'impianto del relativo cantiere, senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo (TOSAP, ecc.)

Il Comune di Piossasco si obbliga altresì a consentire, senza corresponsione di oneri, l'occupazione temporanea da parte del Proponente di aree cedute al Comune nella misura strettamente necessaria all'impianto del cantiere inerente ai fabbricati da realizzare e fino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori. E' inteso che fino alla avvenuta consegna delle aree resta a carico del proponente ogni onere di manutenzione delle aree in argomento.

ARTICOLO 6

Opere di urbanizzazione primaria

Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n° 163/2006 e s. m.e.i., si assume l'obbligo di eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel P.E.C., così come individuate e descritte nelle Tavole grafiche, nella relazione tecnica illustrativa e di seguito specificate:

a) MARCIAPIEDI :

come da disegni allegati, pavimentazione in autobloccanti con cordolo di chiusura in pietra.

b) OPERE DI PRESA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA :

la rete idrica avrà le caratteristiche seguenti:

- allacciamento all'acquedotto municipale posto lungo via Nino Costa
- la posa delle tubazioni per l'allacciamento sarà effettuato dal Proponente o da aventi causa, mentre l'allacciamento alla rete municipale sarà effettuato dal personale specializzato del Comune e/o loro incaricati
- le tubazioni di adeguata sezione dovranno essere in PEAD 02".
- le saracinesche saranno in ghisa a corpo ovoidale, con pressione massima di 25 atm
- i pozzetti per contatore saranno posti al di fuori delle recinzioni e collegati ad una fossa di scarico od alla fognatura consortile
- tutti i pozzetti dovranno essere in muratura di mattoni intonacati all'interno o prefabbricati
- il Proponente ed i loro aventi causa sono sin d'ora vincolati al pagamento delle opere di allacciamento

c) RETE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E DELLE ACQUE METEORICHE:

la rete fognaria di acque bianche descritta nel progetto sarà eseguita all'interno delle sedi veicolari o dei lotti (tubazione in CLS di adeguata sezione e non inferiore a Ø 400), prima della realizzazione delle strade e comprendente i tratti di allacciamento agli edifici, il tutto da porsi fino all'estremo limite della proprietà pubblica in modo da evitare eventuali manomissioni in occasione delle edificazioni dei fabbricati collegate alla fognatura comunale.

Nei punti di collegamento tra la fognatura pubblica e quella privata dovranno essere realizzati dei pozzetti di ispezione sifonati.

Ogni caditoia stradale dovrà essere dotata di griglia in ghisa carrabile con pozzetto di raccolta degli elementi solidi ed il collegamento con il collettore principale dovrà avvenire tramite sifone.

L'allacciamento della fognatura nera (tubazione in PVC di adeguata sezione e non inferiore a Ø 250), è prevista sul tratto comunale presente su via N. Costa al fine di non sovraccaricare la condotta comunale presente su via Beccaria.

L'allacciamento della fognatura bianca è prevista in allacciamento sul tratto comunale di via N. Costa. (Vedi TAV.3 – Urbanizzazioni a rete)

Per le suddette opere il Comune di Piossasco concede, con il presente atto, al proponente il PEC o loro aventi causa, il consenso al passaggio sotterraneo delle condotte sopra menzionate, sui terreni di Sua proprietà, al fine di permettere il regolare allacciamento della rete in progetto alla condotta Municipale presente su via N. Costa.

d) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

si procederà alla realizzazione dei basamenti di fondazione per la posa in opera dei pali di illuminazione, fornitura e posa dei pali per l'illuminazione delle apparecchiature illuminanti e delle relative protezioni di linea, alla formazione di canalizzazioni per il passaggio dei cavi elettrici e della linea di terra, compresi i pozzetti con i picchetti dispersori, alla posa dei cavi conduttori ed al loro allacciamento alla fornitura pubblica.

e) ALLACCIAMENTI ALLE CANALIZZAZIONI RETI IMPIANTI TECNOLOGICI:

si procederà alla posa in opera delle canalizzazioni fornite dagli enti per il passaggio dei cavi elettrici e telefonici e della linea di terra, compresi i pozzetti con i picchetti dispersori, e quanto altro necessario per dare finita la predisposizione al passaggio delle linee degli impianti tecnologici

f) PARCHEGGIO PUBBLICO:

come da disegni allegati, pavimentazione in conglomerato bituminoso come la strada di accesso o, in alternativa, in autobloccanti con cordolo di chiusura in cemento.

g) AREE A VERDE PUBBLICO:

come da disegni allegati, sistemazione con tappeto erboso dell'area a verde pubblico verso via Nino Costa e completamento delle rimanenti aiuole nelle zone a parcheggio, oltre all'inserimento di elementi di arredo urbano quali panchine e cestini per i rifiuti.

h) AREE STRADALI:

scavo generale a sezione aperta con posa di misto granulare per fondazioni stradali

nello spessore di cm 40, successiva compattazione con rullo o piastra vibrante. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout venant) su spessore di cm 8, successiva posa di tappeto in malta bituminosa nello spessore di cm 3.

Dette opere, il cui importo complessivo di progetto ammonta a € 293.334,31 oltre all' I.V.A. dovuta per Legge quantificata al 10%, dedotto il ribasso d'asta del 10% sulle categorie delle opere ammesse per Legge ed assoggettate a gara d'appalto, e così come risultano più dettagliatamente specificate e quantificate nella stima e relazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato.

A norma dei Criteri per l'applicazione del contributo di costruzione, approvati con la citata D.C.C. n° 22 del 15/4/2009, l'importo da scomputare viene determinato applicando una riduzione forfettaria del 10% su quello risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo.

Qualora l'importo da scomputare fosse inferiore alle somme derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione tabellari in vigore al momento del rilascio dei permessi di costruire, la differenza sarà versata al momento del ritiro dei permessi medesimi.

Ai fini dell'esecuzione delle opere suddette, il Comune concede temporaneamente la disponibilità delle aree interessate; concessione che decadrà al momento di emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Il trasferimento al Comune di Piovasasco del possesso delle medesime aree e delle descritte opere di urbanizzazione avverrà, previo collaudo delle opere stesse con esito favorevole, entro 6 (sei) mesi dalla loro ultimazione definitiva.

Il proponente pertanto, in relazione al disposto del citato art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n° 163/2006 e s. m.e.i., si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo ad assumersi ogni onere di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte con le modalità, la tempistica e le garanzie definite nei successivi articoli, scomputando dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti in relazione ai permessi di costruire l'importo come determinato nei precedenti paragrafi.

Il proponente si obbliga inoltre a versare l'eventuale somma residua del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, fino alla concorrenza dell'importo determinato con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie, oltre naturalmente agli oneri di urbanizzazione secondaria e al contributo commisurato al costo di costruzione, con le modalità e le tempistiche previste nei criteri per l'applicazione del contributo di costruzione approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 22/2009.

1 - Calcolo analitico del costo delle Opere di urbanizzazione primaria corrispondenti alla sistemazione

di tutte le aree residenziali previste nel progetto esecutivo è determinato dal Computo metrico estimativo allegato per l'importo totale di € 293.334,31.

Detto importo viene assoggettato al ribasso d'asta del 10% sulle categorie d'opera ammesse per Legge, oltre alla quantificazione dell' I.V.A. in maggiorazione dovuta per Legge e quantificata al 10%.

L'eventuale quota residua a pareggio degli oneri forfettariamente determinati (determinata come differenza tra i punti 2+3 ed il punto 1), verrà corrisposta all'atto del

rilascio dei singoli Permessi di Costruire, con importo adeguato agli aggiornamenti eventualmente avvenuti degli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto dei permessi stessi.

Tale contributo sarà corrisposto secondo l'usuale rateizzazione e con le modalità operate nel Comune di Piosasco: quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del ritiro del Permesso di Costruire e, comunque, prima della presentazione di polizza fideiussoria.

ARTICOLO 7

Opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri.

In conformità al disposto di cui all'art. n° 45 e n° 48 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., il Proponente si obbliga ad appaltare direttamente le opere di urbanizzazione primarie previste dal P.E.C. con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole opere e con le procedure di cui al D.L. n° 163/2006 e s.m.i.

Le opere da eseguire a scomputo sono, come specificatamente riportate nell'art. 6, le seguenti:

€ 293.334,31

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

Il Proponente potrà richiedere al Comune l'autorizzazione alla redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso.

I progetti esecutivi delle singole opere di urbanizzazione dovranno comprendere il computo metrico estimativo delle stesse da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Regione Piemonte vigenti al momento della stipula della convenzione.

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

Il Proponente dovrà, inoltre, presentare al Comune tutti i certificati di conformità degli impianti realizzati a scomputo.


Il Proponente si obbliga a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione dei lotti, delle costruzioni e quanto altro attiene al P.E.C. stesso, riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del Piano Esecutivo Convenzionato, con gli opportuni riferimenti.

ARTICOLO 8

Progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione – Agibilità.

Il proponente dovrà realizzare le opere di urbanizzazione in oggetto in conformità al progetto approvato.

In particolare, l'impianto di illuminazione pubblica dovrà essere uniformato ai criteri di risparmio energetico, ovvero installazione di lampade a risparmio energetico.



Le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al collaudo delle opere, saranno a pieno ed esclusivo carico del proponente.

Le opere dovranno essere progettate ed eseguite a norma delle vigenti leggi in materia di opere pubbliche e nel rigoroso rispetto del D.Lgs. 81/2008 (Codice Sicurezza)

L'affidamento dei lavori da parte del proponente dovrà avvenire secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 163/2006 e s. m. e i..

Il Comune potrà imporre in fase attuativa, oltre a quanto già disposto, quelle modificazioni che si rendessero necessarie ed opportune per la migliore esecuzione delle stesse, secondo i criteri di omogeneità con altre urbanizzazioni comunali anche se ciò comporterà oneri aggiuntivi a quelli previsti. Tali oneri potranno essere scomputati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Gli organi tecnici comunali eserciteranno la vigilanza sulle opere eseguite che saranno trasferite in piena proprietà previa redazione di certificato di regolare esecuzione e/o collaudo redatto a cura e spese del concessionario da parte di un Tecnico incaricato dal Comune.

Prima dell'inizio dei lavori, il direttore lavori dovrà eseguire i tracciamenti di tutte le opere e chiederne l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; prima della realizzazione di ogni categoria di opere, il proponente dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, sottoponendo nel contempo all'approvazione del medesimo una campionatura dei materiali da impiegare.

L'esecuzione di eventuali lavori di variante resta subordinata alla preventiva approvazione da parte del Comune del necessario progetto che dovrà essere predisposto a cura e spese del proponente.

Per l'esecuzione di eventuali interventi relativi alle reti ed impianti del gas, del telefono e dell'energia elettrica ed agli allacciamenti alle reti infrastrutturali comunali (acquedotto, ecc.), il proponente dovrà operare conformemente alle norme ed alle prescrizioni degli Enti specifici anche con la realizzazione dei manufatti ivi prescritti, purché siano congruamente inseriti nel contesto ambientale.

Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione delle opere ed il collaudo ogni onere di gestione e manutenzione delle opere stesse compete al concessionario.

A lavori totalmente ultimati il proponente dovrà presentare al Comune, in allegato alla denuncia di ultimazione, la contabilità dei lavori eseguiti, redatta dal direttore dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento relativo alle opere pubbliche, con esclusione della revisione dei prezzi.

Il Comune potrà richiedere la realizzazione di ulteriori opere a scomputo totale o parziale degli oneri ancora dovuti; in tal caso il proponente dovrà presentare un progetto integrativo al Comune entro giorni 30 dalla data della sua eventuale richiesta.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare al concessionario

l'esecuzione di eventuali varianti di opere di urbanizzazione elencate all'art. 7 purché l'importo complessivo rimanga nei limiti dell'importo convenzionato a scomputo.

Entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva e completa ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico Comunale o un tecnico all'uopo incaricato dal Comune, provvederà ad eseguire il collaudo delle opere. A seguito del collaudo favorevole, la proprietà delle opere sarà trasferita gratuitamente al Comune ed a seguito di attestazione scritta dal Comune medesimo, potrà essere svincolata la fideiussione di cui al successivo art. 12. Resta inteso che fino a detto trasferimento resta a carico del proponente o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzati a norma della presente convenzione.

Resta stabilito, anche convenzionalmente per quanto riguarda il Proponente, che il Comune di Piossasco non rilascerà il certificato di agibilità, per le unità immobiliari edificande, a norma dell'articolo 57 della L.R. 56/77, se non quando per parte dei proprietari o di chi per essi, si sia adempiuto agli obblighi relativi al Permesso di Costruire ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Nel caso in cui gli interventi edificatori vengano eseguiti con più permessi, l'abitabilità e l'agibilità, descritte nel comma precedente del presente articolo, saranno rilasciate dal Comune di Piossasco, con l'adempimento dell'urbanizzazione primaria interessante al singolo Permesso di Costruire.

In particolare si intende che l'agibilità sarà rilasciata qualora relativamente ad ogni singolo permesso siano state eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria di competenza, con la sola esclusione del manto bituminoso stradale.

ARTICOLO 9

Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione dell'intervento. Sanzioni

L'ultimazione dell'intervento (edifici residenziali) avverrà entro il **termine di validità del P.E.C. e cioè 10 (dieci) anni** dalla data della stipula della presente convenzione.

Tutti i Permessi di Costruire dovranno essere richiesti al Comune di Piossasco nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C.

Il Comune di Piossasco, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti, durante l'esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà del Proponente.

L'ultimazione delle **opere di urbanizzazione** avverrà entro il **termine massimo di anni 10 (dieci)** dalla data della stipula della presente convenzione e comunque **entro e non oltre mesi 6 (sei) dall'ultimazione dell'ultimo fabbricato** e le opere verranno eseguite direttamente a cura e spese del Proponente.

Se i lavori inerenti la realizzazione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione non saranno iniziati entro i termini soprastabiliti le autorizzazioni e i Permessi edilizi saranno considerati decaduti.

Essi potranno essere rinnovati qualora non siano in contrasto con eventuali nuove prescrizioni edilizie o urbanistiche.

Tutte le istanze di permesso di costruire dovranno essere presentate nel periodo di validità della presente convenzione.

La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle

aree di uso pubblico. Entro la richiesta di agibilità del 1° Permesso di Costruire le opere di urbanizzazione inerenti **via C. Beccaria e via N. Costa**, le opere riguardanti la nuova strada in dismissione, dovranno essere completate con esclusione della stesura del tappetino d'usura. **Entro la richiesta di agibilità del 1° Permesso di Costruire le opere di urbanizzazione inerenti l'incrocio tra Via C. Beccaria e Via N. Costa dovranno essere interamente completate.**

Il ritardo nell'esecuzione delle opere porterà ad una penale convenzionale a carico del proponente pari ad 1/10 del valore delle opere da realizzare.

Il Comune di Piossasco potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 12, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite in danno del Proponente o degli aventi diritto ed a loro totale carico, con azione di regresso delle spese e fermo sempre il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale, oltre alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

ARTICOLO 10

Oneri di urbanizzazione secondaria e contributo relativo al costo di costruzione

Il proponente, in relazione al disposto del primo comma punto n° 2 dell'art. 45, L.R. 56/77 e dell'art. 5 della legge 28/01/1977 n° 10, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a versare il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione determinati con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.

ARTICOLO 11

Garanzie finanziarie

Il proponente, in relazione al disposto del 1° comma, punto n° 2 dell'art. 45 della legge regionale 56/77, hanno costituito cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo corrispondente all'ammontare delle opere di urbanizzazione eseguite direttamente, oltre I.V.A., maggiorato del 20%, pari a € **387.201,28**, arrotondato a € **387.200,00**.

Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte del Comune.

La stessa dovrà essere inoltrata al Comune prima del rilascio del permesso di costruire relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e potrà essere revocata soltanto a seguito di attestazione scritta del Comune.

La suddetta polizza è stata inoltrata al Comune prima della stipula della presente convenzione e riporta il n.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il

proponente autorizza il Comune a disporre della fidejussione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 C.C. e s.m.i. con esclusione altresì del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C. e s.m.i.

La fideiussione di cui sopra, fino alla corrispondenza dell'80%, verrà automaticamente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento dei lavori, vistati dal D.L. mediante trasmissione alla Tesoreria Comunale ed agli uffici competenti dell'atto deliberativo o della determinazione dirigenziale approvanti il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione da parte del Settore LL.PP.

Tali atti di approvazione del certificato di regolare esecuzione conterranno specifica e puntuale indicazione delle somme riducibili o svincolabili.

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo la presa in carico definitiva delle opere da parte del Comune.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il Proponente autorizza il Comune di Piossasco a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, a chiunque notificata e con l'esonero da qualunque responsabilità, a qualunque titolo per i pagamenti o i prelievi che il Comune di Piossasco dovrà fare.

ARTICOLO 12

Esecuzione sostitutiva

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando lo stesso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore – in ogni caso – a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, oltretutto l'incameramento della penale convenzionale pari al 20% dell'importo delle opere.

Il rimborso delle spese sostenute dal Comune, anche superiori a quelle in relazione finanziaria, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta dello stesso, dopodiché il Comune avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia fidejussoria prestata senza alcuna formalità particolare se non la semplice richiesta di corresponsione dell'importo relativo, IVA compresa, non inferiore, comunque, a quello tabellare della relazione finanziaria e fermo restando il risarcimento dei danni causati all'Assicurazione o Banca che hanno prestato la garanzia.

ARTICOLO 13
Trasferimento degli impianti al Comune

IL SEGRETARIO GENERALE
Gerrado P...



Le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, realizzate dal proponente, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune soltanto quando, in sede di collaudo, sarà stata accertata la loro totale realizzazione e la loro esecuzione a regola d'arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per l'area a verde prospiciente la via Botta. Sino a che ciò non avvenga, sarà obbligo del proponente o aventi causa di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come convenuto nell'art. 26.

ARTICOLO 14
Trasferimento degli obblighi

Qualora il Proponente proceda ad alienazione dell'area, dovrà trasmettere, agli acquirenti dei singoli lotti, gli obblighi e gli oneri di cui alla Convenzione stipulata con il Comune di Piosasco; essi dovranno dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato, entro 30 (trenta) giorni dall'atto del trasferimento.

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo, il Proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito; il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il Proponente ed i loro successori od aventi causa, restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa, dovranno osservare le norme dettate dal presente disciplinare nell'esecuzione di dette opere ed impianti.

ARTICOLO 15
Proroga dei termini di ultimazione lavori

Il Comune potrà, su richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa, accordare proroghe ai termini per l'ultimazione dei lavori di cui ai precedenti articoli, unicamente qualora siano sopravvenuti durante la loro esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà dell'operatore.

ARTICOLO 16
Trascrizione della convenzione

La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nel competente Registro immobiliare a cura e spese del Concessionario il quale invoca ogni beneficio di legge applicabile, ivi compreso il trattamento fiscale di cui alla Legge 28 giugno 1943 n° 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Le spese di trascrizione devono essere versate dal concessionario contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.

ARTICOLO 17

Sanzioni

Oltre alle sanzioni già contemplate ai precedenti articoli, alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 28 febbraio 1985 n° 47, ed alla nullità disposta dall'ultimo comma dell'art. 8 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 circa la nullità delle pattuizioni stipulate in violazione dei prezzi di prima cessione e canoni di locazione per le parti eccedenti, il Comune di Piossasco ed i concessionari, convengono di stabilire le seguenti sanzioni contrattuali, le quali in ogni caso non comportano modificazioni al prezzo di assegnazione o concessione, precisando che:

- a) si richiamano le sanzioni previste nella presente convenzione;
- b) in caso di inosservanza dei termini di inizio dei lavori relativi alle abitazioni, qualora ciò non comporti decadenza del permesso di costruire: versamento dell'1% (uno per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- c) in caso di inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori relativi alle abitazioni, qualora ciò non comporti decadenza del permesso di costruire: versamento del 5% (cinque per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- d) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dai progetti: versamento di una somma non superiore al doppio e non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, nella misura che verrà determinata discrezionalmente dal Comune di Piossasco secondo la gravità dell'inosservanza;
- e) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla richiamata relazione tecnico illustrativa: versamento di una somma pari al 10% (dieci per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, attribuibile alle unità immobiliari interessate dall'inosservanza.

Ai fini della quantificazione delle penalità convenzionali, il Comune deve fare riferimento ai provvedimenti regionali di cui all'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977 n° 10, nel testo sostituito dall'art. 7 della Legge 24 dicembre 1993 n° 537, vigenti al momento della contestazione della violazione.

Il Comune contesta le violazioni previste dal presente articolo a mezzo atto contenente la quantificazione della relativa penalità notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile ai Concessionari a aventi causa, i quali, entro i successivi 30 (trenta) giorni, devono formulare le eventuali controdeduzioni o corrispondere l'importo della sanzione.

Si richiama in ultimo, per quanto applicabile il contenuto dell'art. 3 della Legge 17 febbraio 1992 n° 179, come modificato con successive disposizioni legislative.


ARTICOLO 18

Controversie. Clausola compromissoria

Per la risoluzione di ogni controversia sull'esecuzione ed interpretazione del presente atto, relativamente al convenzionamento di cui agli artt. 7 e 8 della richiamata Legge 10/77, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, si ricorrerà al Tribunale Ordinario.

Allegato alla delib. GC n. 199
del 12-10-2011 g/g

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parole



ARTICOLO 19

Rinuncia ipoteca legale

I concessionari, nelle persone di cui in premessa, dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, che potesse eventualmente competere in dipendenza della presente convenzione nei Registri Immobiliari.

ARTICOLO 20

Rinvio a norma di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti vigenti in materia, e in particolare alle Leggi 17 agosto 1942 n° 1150, 28 gennaio 1977 n° 10, 5 agosto 1978 n° 457, 17 febbraio 1992 n° 179, nonché alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n° 56 e s.m.i. ed al Testo Unico sull'edilizia D.P.R. n° 380/2001.

ARTICOLO 21

Disposizioni finali

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Torino, affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Le spese relative, accessorie e conseguenti al presente atto, sono a carico dei concessionari.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto ai Componenti che lo firmano e con me lo sottoscrivono.

In originale Firmati:

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) _____

FAVOLI 2010/10

Il Responsabile del servizio _____

[Handwritten signature]

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile di ragioneria _____


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)

Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI**

[Handwritten signature]



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**


[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal _____

12 OTT 2011

Piovascoto, li 14 OTT 2011




**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[Handwritten signature]

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il _____

Prot. n. 17350/11

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE**

Piovascoto, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 31 OTT 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovascoto, li 31 OTT 2011



**IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA**

[Handwritten signature]